REGOLAMENTO N. 164/66/CEE DEL CONSIGLIO

del 27 ottobre 1966

relativo alla determinazione dei principali centri d'intervento per l'olio d'oliva ed ai criteri applicabili per la determinazione degli altri centri d'intervento

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], ed in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che, per la determinazione dei centri d'intervento per l'olio d'oliva nelle zone di produzione della Comunità, occorre tener conto delle circoscrizioni amministrative (province o dipartimenti) degli Stati membri produttori ;

Considerando che è opportuno determinare un centro principale d'intervento in ogni circoscrizione amministrativa che ha una certa produzione minima di olio d'oliva ;

Considerando che, per organizzare razionalmente il regime degli interventi occorre determinare gli altri centri di intervento, tenendo conto del volume della produzione nelle varie zone e in funzione delle esigenze delle singole zone di produzione e degli impianti per l'ammasso disponibili nelle località atte ad essere designate come centri d'intervento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I principali centri d'intervento per l'olio d'oliva menzionati all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento n. 136/66/CEE sono quelli elencati in allegato.

Articolo 2

Il numero degli altri centri d'intervento, di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento n. 136/66/CEE, deve essere proporzionale all'importanza della produzione di olio d'oliva nella zona in cui ciascun centro sarà situato nonché all'estensione e alla distribuzione delle superfici coltivate a olivo.

Questi centri devono essere situati in una zona la cui produzione media annua è, in linea di massima, di almeno 1.000 tonnellate. Essi possono essere situati soltanto in località nelle quali esistano impianti sufficienti per l'ammasso dell'olio presentato all'intervento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 ottobre 1966.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. DE BLOCK

[1] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

ALLEGATO

Principali centri d'intervento

Imperia	Cosenza
Firenze	Catanzaro
Frosinone	Reggio Calabria
Salerno	Agrigento
Chieti	Trapani
Foggia	Messina
Bari	Palermo
Taranto	Sassari
Brindisi	Aix-en-Provence
Lecce	

REGOLAMENTO N. 165/66/CEE DEL CONSIGLIO

del 27 ottobre 1966

relativo alle misure da applicare in materia di prezzi per l'olio d'oliva per la campagna 1966/1967

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], ed in particolare l'articolo 4, l'articolo 13, paragrafo 2, e l'articolo 36,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n. 136/66/CEE, spetta al Consiglio di deliberare sulle misure in materia di prezzi applicabili all'olio d'oliva per la campagna 1966/1967 ;

Considerando che il prezzo indicativo alla produzione deve essere fissato ad un livello equo per i produttori, tenuto conto dell'esigenza di mantenere il necessario volume di produzione nella Comunità ; che tale obiettivo può essere raggiunto fissando il prezzo ad un livello determinato sulla base sia della remunerazione ottenuta dai produttori prima dell'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, sia della necessità di mantenere un rapporto equilibrato tra i prezzi dei principali prodotti agricoli ;

Considerando che il livello del prezzo indicativo di mercato deve permettere il normale collocamento della produzione e che a tal fine sembra opportuno, almeno per la campagna 1966/1967, fissare tale prezzo ad un livello che assicuri il mantenimento dell'attuale livello di consumo ; che il prezzo indicativo di mercato deve pertanto essere fissato in modo che il rapporto concorrenziale tra l'olio d'oliva e l'olio di semi sia molto simile a quello registrato in passato ; che occorre, tuttavia, tener conto del fatto che l'aumento del reddito ed il ribasso generale dei prezzi degli oli in Italia, paese che assorbe il 95 % circa delle disponibilità di olio d'oliva delle Comunità, creano in tale Stato membro le premesse per un aumento del consumo dei grassi fluidi ; che occorre, infine, tener conto dell'aumento del prezzo dell'olio d'oliva, durante la campagna, dovuto alle maggiorazioni mensili ;

Considerando che il divario tra il prezzo indicativo di mercato ed il prezzo d'intervento deve permettere ai prezzi del mercato di adattarsi alle fluttuazioni normali dovute alla congiuntura, senza peraltro compromettere la stabilità dei prezzi al consumo ; che inoltre, per consentire agli oli prodotti nelle principali regioni produttrici della Comunità di far fronte nelle principali zone deficitarie alla concorrenza dell'olio d'oliva importato, occorre tener conto di determinate spese di trasporto ;

Considerando che è necessario, per garantire un equilibrato regime di importazioni durante la prima campagna, fissare il prezzo di entrata ad un livello leggermente superiore a quello risultante dalle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento n. 136/66/CEE ;

[1] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.